

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2569

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BONOMI, BORTOLANI, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MARABINI, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, PUCCI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 5 maggio 1981

Norme in materia di economia contrattuale per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come in quest'ultimi anni sempre più emerge e si imponga all'attenzione delle organizzazioni professionali dell'agricoltura e dell'industria di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli il problema dell'economia contrattuale per le operazioni di integrazione contrattuale tra i due settori. Si vanno sempre più consolidando gli accordi annuali e pluriennali interprofessionali per la vendita dei prodotti agricoli soggetti a trasformazione industriale e commercializzazione.

Per quanto i predetti accordi prevedano già una disciplina normativa riguardo ai principali aspetti delle attività di integrazione, sembra tuttavia giunto il momento di poter disporre di una legge che provveda a favorire l'esercizio dell'autonomia negoziale e normativa delle organizzazioni professionali e dei singoli imprenditori, secondo determinati principi che valgano a comporre i contrapposti interessi. Per la rilevanza sociale di tali interessi, nell'esperienza fin qui acquisita, più volte sono dovuti intervenire i pubblici

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

poteri per promuovere l'equa composizione dei conflitti tra le parti. Tenendo conto di questa esperienza e, nello stesso tempo, dell'esigenza di corrispondere agli obiettivi dell'economia contrattuale di sicuro rilievo pubblicistico, per i suoi riflessi sul mercato nazionale, comunitario e internazionale dei prodotti agricoli, abbiamo ritenuto opportuno predisporre l'unità proposta di legge.

Già un precedente legislativo è dato riscontrare nell'articolo 2, numero 4) della legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli. In tale norma si prevede che, tra l'altro, le associazioni dei produttori possono stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione dei prodotti sul mercato.

Sono stati esaminati, con ogni possibile attenzione, i primi significativi accordi interprofessionali e i contratti di coltivazione e cessione dei prodotti agricoli fin qui acquisiti nell'esperienza italiana.

È stata tenuta presente la legislazione francese sulla materia.

Da questa analisi è risultato che sono da considerare complementari, per ciascun prodotto, o gruppo omogeneo di prodotti, l'accordo interprofessionale e il contratto di coltivazione e cessione. Sono due momenti dell'economia contrattuale ove il primo fissa gli obiettivi e le condizioni generali, mentre il secondo proietta gli uni e le altre sul piano applicativo del rapporto individuale. Questa interazione fra i due momenti contrattuali è riprodotta nell'articolo 1 nel quale si distingue fra economia contrattuale e regime contrattuale.

Con l'articolo 2, in analogia con quanto è previsto nella legge francese del 1964, viene demandato al Ministro dell'agricoltura e foreste il compito di stabilire, per ogni annata-campagna, la lista dei prodotti cui sarà applicabile la nuova legge.

Nell'articolo 3, con il primo comma è regolata la formazione delle parti contraenti, acquisendosi il principio, invalso nella

prassi, secondo cui esse sono costituite da tre rappresentanze: da un lato associazioni dei produttori agricoli e relative unioni riconosciute; organizzazioni professionali agricole a vocazione generale maggiormente rappresentative; dall'altro lato, imprenditori, acquirenti e trasformatori, o loro raggruppamenti, ivi comprese le centrali cooperative che provvedono alla commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel secondo comma dello stesso articolo 3 sono fissati gli obiettivi di massima che si propone l'accordo interprofessionale: essi attengono alla quantità, alla qualità e al prezzo del prodotto. Tali obiettivi puntano alla regolamentazione della produzione per determinare, per quanto possibile, la corrispondenza tra quantità e qualità del prodotto e domanda dello stesso sul mercato, in modo da regolare il prezzo e il programma di trasformazione.

Nell'articolo 4 sono previsti in tre i periodi di durata dell'accordo interprofessionale. Nel lungo periodo è stata identificata l'esigenza dei nuovi impianti arborei (esempio frutteto) e arbustivi (esempio vigneto) per le conversioni o trasformazioni degli ordinamenti produttivi. Si è tenuto conto dell'esperienza dei pescheti in Emilia-Romagna.

Nel secondo periodo, a medio termine, è stata ravvisata l'esigenza della programmazione di commercializzazione in una pluralità di anni.

Nel periodo annuale è stata tenuta presente l'esigenza dell'adattamento dell'accordo interprofessionale, sia di lungo che di medio periodo, alle vicende stagionali e di mercato della campagna annuale.

Con l'articolo 5 si prevede il contenuto dell'accordo interprofessionale: esso presenta la caratteristica giuridica di obbligatorietà nel senso che devono essere regolati, e non solo « possono » secondo discrezionalità, gli elementi e i principi di economia contrattuale indicati in detto articolo. Anzitutto si richiama, come presupposto, il confronto tra quantità di produ-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione e domanda del mercato secondo i dati statistici acquisiti nelle precedenti annate di commercializzazione, e ciò allo scopo di determinare l'obiettivo globale massimo di produzione e trasformazione, da ripartire tra le regioni e zone interessate. La superficie impegnata sarà tenuta presente in relazione alla quantità; ma occorre pure ammettere che essa fornisce una indicazione soltanto « relativa », in quanto le nuove tecniche e tecnologie di coltivazione possono superare le precedenti punte produttive, pur rimanendo uguale la superficie impegnata nelle precedenti campagne. Inoltre va sempre posto in rilievo, nel confronto, il peso delle norme di qualità, che sono richiamate in termini generici, non potendo essere indicate specificamente. In sostanza, la quantità del prodotto è rapportata alla qualità dello stesso e questo sembra un vero e proprio « principio » che sta alla base dei reciproci obblighi di produzione e di ritiro del prodotto regolato nell'accordo interprofessionale.

Altro « principio » è quello secondo cui si prevede che il prezzo di ritiro del prodotto deve essere commisurato tenendo conto del costo di produzione, del rischio e dell'utile d'impresa. Nello stesso articolo sono richiamate le condizioni generali del contratto di coltivazione, per le quali una ulteriore specificazione è contenuta nel successivo articolo 11, titolo secondo, dello schema di legge.

Da rilevarsi, nel penultimo comma dell'articolo 5, la previsione della normativa sull'epoca di stipulazione dei contratti di coltivazione in ordine alla proposta globale che le associazioni dei produttori debbono comunicare preventivamente, agli imprenditori acquirenti e trasformatori, o loro raggruppamenti. Si può dire che questo momento si ricollega al presupposto richiamato nel primo comma dello stesso articolo 5. Nell'ultimo comma è previsto il regolamento per le eventuali eccedenze di produzione.

L'articolo 6 prevede il versamento dei contributi di assistenza contrattuale, distinto nel duplice versante di « assistenza

di accordo interprofessionale » e « assistenza contrattuale » per il contratto di coltivazione e cessione. L'articolo 20 fissa le modalità del versamento.

L'articolo 7, nell'intento di eliminare o per lo meno ridurre e contenere la proliferazione delle commissioni a tutti i livelli, estende la competenza istituzionale delle commissioni già previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 484, di conversione del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365. In sostanza la nuova legge riconosce, sul piano istituzionale, le commissioni istituite dalla legge qui richiamata.

L'articolo 8 regola la partecipazione del Governo alla stipulazione dell'accordo interprofessionale: si prevede, per detta partecipazione, il ruolo preminente del Ministro dell'agricoltura e foreste, pur ammettendosi, in via collaterale, o complementare che dir si voglia, il ruolo dei Ministri dell'industria e delle partecipazioni statali.

L'articolo 10 regola l'efficacia giuridica dell'accordo interprofessionale. Anzitutto viene indicato l'ambito applicativo cui sono da riferire gli effetti dell'accordo: tale ambito ha due punti di riferimento, quali le « categorie » di produttori e trasformatori, e il territorio sul quale si applica l'accordo.

L'efficacia vincolante, per i soci iscritti alle rispettive associazioni, poggia sul principio privatistico del mandato derivante dal vincolo associativo. Il cosiddetto « tramite » contrattuale delle associazioni dei produttori rispetto ai soci è interpretato, nel secondo comma, come stipulazione « a nome e per conto » dei soci aderenti.

L'efficacia dell'accordo può essere estesa anche ai produttori non aderenti con un provvedimento amministrativo del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sotto le condizioni: *a*) che ricorra necessità e urgenza, *b*) che vi sia intesa del Ministro dell'industria, *c*) che siano sentite le regioni interessate, *d*) che sussista un minimo rappresentativo della produzione commercializzata. Si tratta, come già detto, di atto amministrativo di diritto pubblico,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

contro il quale è ammissibile il ricorso giurisdizionale di legittimità. Nella legge francese è previsto un *referendum* tra produttori. Nel presente schema, invece, in considerazione del grado di maturità delle nostre organizzazioni, si è preferito tener presente il precedente costituito dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli. In aggiunta all'impostazione contenuta nel qui citato articolo 3 sono previste le condizioni della previa intesa con il Ministro dell'industria (al quale può essere affiancato il Ministro delle partecipazioni statali, ove siano interessate le industrie controllate) e del parere delle Regioni interessate. Peraltro, a monte del provvedimento straordinario occorre considerare l'urgenza, oltre che la necessità, di estendere l'efficacia vincolante dell'accordo in relazione all'andamento del mercato e dell'ordine pubblico economico costituito da eventuali eccedenze di produzione che possono turbare il mercato e provocare disordini sociali.

Nell'ultimo comma dell'articolo 10 è prevista una sanzione giuridica indiretta nella concessione degli incentivi pubblici in quanto essi sono limitati ai produttori e trasformatori, e relative associazioni o raggruppamenti, che siano in grado di dimostrare di aver applicato l'accordo interprofessionale.

Da rilevarsi altresì, nell'articolo 10, il principio giuridico secondo cui il trasferimento delle norme di principio, nel contratto di coltivazione, ha luogo di diritto, cioè *ope legis*, per la sostituzione delle clausole difformi nella sostanza precettiva.

Il titolo II, dall'articolo 11 in poi, regola il contenuto e le modalità di attuazione del contratto di coltivazione e cessione del prodotto. La relativa normativa, tenendo presente la prassi fin qui seguita, fondamentalmente disciplina l'obbligo di coltivazione, i controlli tecnici, la raccolta e consegna del prodotto; il pagamento del prezzo di ritiro, le controversie eventuali. Se vi è obbligo di coltivazione e consegna, a carico dell'agricoltore o coltivatore, v'è, in posizione corrispettiva, l'obbligo del riti-

ro e del pagamento del prezzo a carico dell'imprenditore acquirente e trasformatore.

Soprattutto per il ritiro dei prodotti, nelle sue diverse componenti attuative, si prevede l'intervento delle associazioni dei produttori che assicurano la loro assistenza tecnica e mediatrice in contraddittorio con l'impresa trasformatrice. Un'apposita norma, e precisamente l'articolo 16, regola la ripartizione dei rischi di produzione. Anche per essa si è tenuto conto dell'esperienza e delle norme del codice civile sull'appalto. Sarà opportuno, come previsto da detto articolo, orientarsi alla costituzione di fondi di solidarietà per la copertura dei rischi.

Pur ammettendosi che il rischio di produzione grava, di regola, sul produttore, tuttavia si tende a caricarlo, anche in parte, al trasformatore che fornisce mezzi produttivi (quali sementi, fitofarmaci, concimi, anticrittogamici, ecc.) e controlla la tecnica della coltivazione.

L'articolo 17 regola l'arbitrato delle controversie relative alla esecuzione del contratto di coltivazione e alla cessione del prodotto. In detta norma occorre distinguere la costituzione degli organi di arbitrato, la composizione degli stessi e la compromissione in arbitrato da parte dei singoli coltivatori o trasformatori.

La costituzione è obbligatoria;

la composizione è alternativa con riguardo ai rappresentanti delle associazioni stipulanti;

la compromissione in arbitri è eventuale in quanto rimessa alla facoltà dei contraenti.

L'articolo 18, sulla inadempienza, segue le norme del diritto civile, ma accentua il requisito della gravità di esse.

L'articolo 21, infine, sulla cessazione dell'attività imprenditoriale, formula un regolamento differenziato secondo che si tratti di cessazione da parte dell'imprenditore trasformatore, o di recesso da parte dell'agricoltore o coltivatore.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge).

La presente legge definisce gli obiettivi dell'economia contrattuale nella vendita e trasformazione dei prodotti agricoli da perseguirsi mediante il regime dei contratti di integrazione da stipularsi tra produttori agricoli e imprenditori acquirenti e trasformatori, in conformità delle norme generali di seguito indicate.

ART. 2.

(Lista dei prodotti).

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'agricoltura e foreste, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con decreto la lista dei prodotti che possono essere assoggettati alle disposizioni della presente legge.

La cancellazione di un prodotto precedentemente iscritto nella lista non porta pregiudizio all'esecuzione dei contratti di integrazione precedentemente conclusi tra produttori agricoli e acquirenti e trasformatori.

ART. 3.

(Obiettivi degli accordi interprofessionali).

L'accordo interprofessionale è concluso tra le associazioni dei produttori agricoli e/o relative unioni riconosciute, assistite dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, da un lato,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e gli imprenditori acquirenti e trasformatori, o loro raggruppamenti od associazioni ivi comprese le centrali cooperative, dall'altro lato.

L'accordo si propone i seguenti obiettivi:

1) riordinare e razionalizzare la produzione agricola allo scopo di attuare una disciplina tale da corrispondere, nelle quantità e qualità, alla domanda sui mercati interni ed esteri;

2) perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

3) migliorare la qualità dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni produttive naturali e ambientali;

4) regolarizzare i prezzi dei prodotti onde poter fissare, con anticipo, i programmi di coltivazione;

5) fissare le condizioni generali di produzione, della cessione dei prodotti e della prestazione dei servizi.

ART. 4.

(Durata degli accordi).

Gli accordi interprofessionali possono essere stipulati a lungo termine, a medio termine o con durata annuale.

Sono a lungo termine gli accordi conclusi per eseguire nuovi impianti di natura arborea o arbustiva, mediante i quali siano attuate la conversione o la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori di acquistare e trasformare i prodotti ottenuti da predetti impianti.

Sono stipulati a medio termine, con durata pluriennale, gli accordi fondati sulle previsioni di commercializzazione di due o più anni.

Hanno efficacia annuale gli accordi conclusi per ciascuna campagna produttiva, anche se essi adattano a ciascuna annata l'accordo pluriennale, in relazione all'andamento stagionale e alla domanda di mercato.

ART. 5.

(Contenuto dell'accordo interprofessionale).

Ciascun accordo interprofessionale deve indicare il prodotto, o il settore produttivo omogeneo, per cui viene stipulato e richiamare, sulla base dei dati relativi alle precedenti campagne di commercializzazione, il confronto tra previsione della domanda e previsione della produzione.

Nell'accordo sono indicate le superfici complessive da impegnare per ciascuna regione, o zona agraria, nella coltivazione del prodotto nonché l'obiettivo massimo di produzione e le norme di qualità in conformità delle quali è previsto l'obbligo del ritiro da parte degli imprenditori acquirenti e trasformatori.

Sono fissate le modalità di calcolo del prezzo da corrispondere ai produttori, allo scopo di tener conto del costo di produzione dell'anno precedente e del rischio e utile dell'impresa, ed i termini di pagamento.

Sono determinati gli indennizzi dovuti dalle parti nei casi di inosservanza delle clausole.

Sono altresì stabilite le condizioni generali da recepire nei contratti individuali di coltivazione e cessione dei prodotti.

Gli accordi interprofessionali a lungo termine, relativi ai nuovi impianti arborei od arbustivi, devono contenere una normativa specifica sulla modalità esecutiva di detti impianti da tenere distinta dalla modalità del contratto di coltivazione e cessione del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.

Deve essere stabilito il termine della stipulazione dei contratti di coltivazione e cessione dei prodotti e della comunicazione preventiva, da parte delle associazioni dei produttori agricoli e/o delle relative unioni riconosciute, delle proposte globali di contrattazione e della superficie relativa.

Deve essere prevista la modalità per il regolamento delle eventuali eccedenze di produzione.

ART. 6.

(Contributi di assistenza contrattuale).

L'accordo interprofessionale può prevedere la corresponsione, da parte di ciascun produttore e imprenditore acquirente e trasformatore, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi di assistenza di accordo interprofessionale e di assistenza di contratto di coltivazione e cessione nella misura e modalità che saranno stabiliti nell'accordo stesso.

ART. 7.

(Commissione nazionale e commissioni regionali).

La commissione nazionale e le commissioni regionali previste e costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484, sono competenti a svolgere i compiti istituzionali oltre che per il pomodoro, anche per gli altri prodotti inclusi nella lista di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 8.

(Sede della contrattazione).

La contrattazione per la stipulazione degli accordi interprofessionali, a livello nazionale, ha luogo tra le parti di cui al precedente articolo 3, presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, con la partecipazione del Ministro, o di un suo delegato, che presiede la trattativa, ed eventualmente anche di rappresentanti dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali, qualora dette amministrazioni ne facciano richiesta.

Le regioni, su richiesta di una delle parti di cui al precedente articolo 3, promuovono l'incontro tra le stesse parti per l'integrazione degli accordi interprofessionali stipulati a livello nazionale.

ART. 9.

*(Depositi e pubblicazioni
dell'accordo interprofessionale).*

Il testo dell'accordo interprofessionale viene depositato presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e pubblicato, a cura dello stesso Ministero, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nei Bollettini ufficiali delle regioni interessate.

ART. 10.

*(Efficacia giuridica
dell'accordo interprofessionale).*

L'accordo interprofessionale deve contenere l'indicazione delle categorie di imprenditori agricoli e di imprenditori acquirenti e trasformatori a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia vincolante, limitatamente agli imprenditori aderenti alle rispettive associazioni stipulanti.

I contratti individuali di coltivazione e cessione conclusi tra imprenditori agricoli e imprenditori acquirenti e trasformatori, singolarmente o tramite le rispettive associazioni che li stipulano a nome e per conto dei loro aderenti, devono uniformarsi alle disposizioni dell'accordo interprofessionale corrispondente al prodotto cui si riferiscono i predetti contratti. Le clausole difformi in detti contratti individuali, preesistenti o successivi all'accordo interprofessionale, sono sostituite di diritto da quelle di detto accordo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli per gli imprenditori agricoli coltivatori diretti.

L'accordo interprofessionale può avere, su richiesta delle associazioni stipulanti, efficacia vincolante anche nei confronti degli imprenditori non aderenti dei territori in cui si applica l'accordo stesso, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in casi di necessità e di urgenza, sentite le regioni interessate all'applicazione dell'accordo, sempre che la richiesta riguardi una quantità di prodotto non inferiore al 30

per cento di quella complessiva commercializzata nei territori interessati.

Sono ammessi al godimento delle provvidenze previste a favore della commercializzazione dei prodotti agricoli, da regolamenti della CEE o da leggi dello Stato o delle regioni, soltanto le associazioni e gli imprenditori che sono in grado di dimostrare l'applicazione degli accordi interprofessionali per i prodotti o settore produttivo omogeneo.

TITOLO II

CONTRATTO DI COLTIVAZIONE E CESSIONE DEL PRODOTTO

ART. 11.

(Contenuto del contratto di coltivazione e cessione del prodotto).

Il contratto di coltivazione e cessione del prodotto contiene, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle diverse produzioni, clausole relative a:

a) obbligo dell'esecuzione di impianti arborei od arbustivi e scelta delle varietà vegetali;

b) obbligo della semina con l'indicazione della varietà del seme, della superficie da impegnare nella coltivazione e della fornitura del seme;

c) obbligo dei trattamenti fitosanitari agli impianti arborei od arbustivi e alle colture;

d) controlli tecnici sulle coltivazioni impegnate;

e) eventuale esonero dall'obbligo di coltivazione per casi di forza maggiore;

f) obbligo dell'imprenditore acquirente e trasformatore di fornire gli imballaggi, di ritirare il prodotto nell'epoca della raccolta;

g) modalità della consegna del prodotto;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- h) norme di qualità;
- i) fissazione del prezzo e modalità del pagamento dello stesso, ivi compresa la eventuale corresponsione, all'imprenditore agricolo, di anticipi per spese di coltivazione e di rimborso spese di trasporto;
- l) regolamento dei rischi di produzione;
- m) compromissione, ad organismi di arbitrato, delle eventuali controversie inerenti l'esecuzione del contratto;
- n) versamento, a favore delle rispettive associazioni, di contributi di assistenza contrattuale;
- o) casi di recesso dal contratto.

ART. 12.

(Controlli tecnici).

Per i controlli tecnici sullo stato di coltivazione, l'imprenditore agricolo è tenuto a consentire l'accesso sul fondo da parte di esperti incaricati dall'imprenditore acquirente e trasformatore e a porre in atto gli eventuali suggerimenti tecnici in analogia di quanto disposto dall'articolo 1662 del codice civile.

ART. 13.

(Esonero dall'obbligo di coltivazione).

L'esonero dall'obbligo di coltivazione a carico dell'imprenditore agricolo è ammesso per casi di forza maggiore che si verifichino nella prima fase del ciclo produttivo, salvo che non sia possibile una nuova semina e trapianto per le favorevoli condizioni dell'andamento stagionale.

ART. 14.

(Raccolta e consegna).

La data della raccolta deve essere concordata tra le parti, con l'assistenza delle rispettive associazioni stipulanti l'accordo interprofessionale cui si riferisce il contratto di coltivazione e cessione. Dette as-

sociazioni possono concordare l'istituzione dei centri di raccolta e ritiro definendo i costi gestionali di essi.

Le modalità di consegna devono prevedere i criteri della determinazione del peso lordo e netto, della tara e del campionamento per la verifica delle norme di qualità. A dette operazioni possono essere ammessi anche i rappresentanti delle parti con funzioni di contraddittorio e di mediazione per il raggiungimento dell'accordo. Ove questo non venisse raggiunto deve essere previsto il ricorso alla procedura di arbitrato.

ART. 15.

(Pagamento del prezzo).

L'obbligo del pagamento del prezzo si perfeziona, a carico dell'imprenditore acquirente e trasformatore, al momento della consegna del prodotto e la sua corresponsione può essere graduata nel tempo. Il saldo deve aver luogo entro il termine di chiusura della campagna di commercializzazione del prodotto.

ART. 16.

(Rischio di produzione).

Il rischio che, per cause non imputabili ad alcune delle parti, colpisca la produzione prima che abbia luogo la consegna del prodotto, è a carico dell'imprenditore agricolo. Tuttavia, l'imprenditore trasformatore è tenuto a corrispondere all'imprenditore agricolo un compenso per il lavoro prestato nella coltivazione, in relazione alla parte del prodotto recuperabile anche in utilizzazioni diverse dalla trasformazione.

Comunque l'imprenditore trasformatore non ha diritto di chiedere la restituzione, o l'indennizzo, per le anticipazioni di semi o di altri mezzi impiegati nella coltivazione.

Per tutti i casi in cui si verificano tali rischi è prevista la costituzione di appositi fondi di solidarietà mediante versamento,

a carico delle parti ed in misura uguale, di una determinata percentuale da rapportarsi alla quantità del prodotto consegnato, per la copertura, in tutto o in parte, delle spese rispettivamente sostenute.

Le modalità di applicazione dei fondi di cui al precedente comma sono stabilite dai rispettivi accordi interprofessionali.

ART. 17.

(Organi di arbitrato).

Gli organi di arbitrato cui le parti possono compromettere le controversie inerenti l'esecuzione del contratto di coltivazione e cessione del prodotto, devono essere costituiti in ciascuna provincia e nella forma di comitati arbitrali composti da due rappresentanti, uno per ciascuna delle rispettive associazioni, e da un rappresentante, con funzioni di presidente, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo equivalente.

I predetti comitati sono costituiti su iniziativa delle associazioni competenti all'attuazione dell'accordo interprofessionale. Le spese di funzionamento sono poste a carico delle predette associazioni.

Il comitato arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno e decide la controversia secondo equità entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata proposta la domanda di arbitrato.

Il giudizio del comitato è inappellabile ed è direttamente esecutivo.

ART. 18.

(Inadempienze).

In caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali che sia imputabile a colpa di uno dei contraenti, l'inadempiente è tenuto a corrispondere all'altra parte l'indennizzo per il danno da questo subito. La determinazione dell'entità del danno è demandata al comitato arbitrale, qualora non vi sia accordo tra le parti.

ART. 19.

(Trasmissione di copia del contratto).

Copia del contratto di coltivazione e cessione deve essere trasmessa, dai contraenti, alle rispettive associazioni di parte agricola e di parte industriale della sede provinciale, o regionale, ove non sussista quella provinciale, entro 15 giorni dalla data della stipula.

ART. 20.

(Corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale).

Il compratore trasformatore è tenuto a corrispondere all'unione regionale delle associazioni dei produttori agricoli e alle associazioni rappresentanti delle industrie di trasformazione per il prodotto cui si riferisce il contratto di coltivazione, i contributi di assistenza contrattuale, determinati nell'accordo interprofessionale per ciascuna campagna di commercializzazione.

Il produttore venditore può autorizzare il compratore trasformatore a trattenere, dalla liquidazione del prodotto oggetto del contratto, l'importo corrispondente ai predetti contributi.

ART. 21.

(Cessazione dell'attività imprenditoriale).

In caso di cessazione dell'azienda di trasformazione il contratto di coltivazione e cessione del prodotto non si risolve ed esplica i suoi ulteriori effetti nei confronti dell'imprenditore trasformatore cessionario.

L'imprenditore agricolo può recedere dal contratto, con congruo preavviso nel termine che sarà fissato nell'accordo interprofessionale, nel caso di sopravvenienza di eccessiva onerosità nei costi colturali o di circostanze tali che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto di coltivazione. In questi casi l'imprenditore agricolo può chiedere l'intervento dei fondi di solidarietà di cui al precedente articolo 16.